



Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

ORD. n° 92/2019 DEL 26/06/2019

OGGETTO: Disciplina per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche - divieto di trasporto di contenitori di vetro atti a contenere bevande- e altro in occasione della manifestazione "Botteghino's Night" 2019 del 01.07.2019

IL SINDACO

Considerato che, il prossimo 01.07.2019 questa Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e i commercianti, nell'ambito delle manifestazioni "**GIUGNO UZZANESE 2019**", organizzerà la manifestazione denominata "**Botteghino's Night**" 2019", che interesserà il Piazzale adibito a parcheggio posto sulla P. Lucchese loc. S. ALLUCIO al KM 19+400, che nell'occasione sarà effettuata la somministrazione di alimenti e bevande sia da parte degli organizzatori, sia da parte degli esercizi pubblici siti all'interno della Manifestazione ;

Considerata la necessità pertanto di prevenire, l'abuso di alcool, possibili episodi di degrado ambientale e il disagio urbano come: lancio abbandono di contenitori di vetro e lattine che possono pregiudicare la sicurezza delle persone e della circolazione veicolare a causa della presenza di frammenti di vetro a terra o altri residui pericolosi ; nonché il generarsi di bivacchi, sporcizia, danneggiamenti e comportamenti incivili a danno anche del patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento di prevenzione, che, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni come stabilito dall' art.lo 689 del C.P. e il divieto di vendita ai minori tra i 16 e i 18 anni di cui all' art.lo 14 ter della L n° 125/2001, disponga, per tutto il periodo della manifestazione di cui sopra, il divieto di introdurre nell'area interessata bevande superalcoliche (con gradazione sup. ai 21 °), in qualsiasi contenitore, nonché il divieto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine di alluminio, prevedendo la somministrazione in bicchieri di carta o plastica (in caso di impiego di bottiglie di plastica queste devono essere prive del tappo di chiusura) e il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche (gradazione sup. ai 21°)

Al fine inoltre di prevenire atti che potrebbero causare pericolo per la incolumità pubblica

Visto l'art.lo 689 del C.P.

Vista L. 125/2001 art.lo 14 bis

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 ;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 ;

Visto l'articolo 7 bis introdotto dall' art.lo 16 legge n. 3 del 2003;

Richiamato l'art.50 del d.lgs 267/2000;

ORDINA

Che durante tutto il periodo della suddetta manifestazione per le motivazioni sopra illustrate la somministrazione e la vendita di bevande sia così disciplinata, :

1. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente. Per la vendita in contenitori di plastica è imposto ,l' **OBBLIGO** di procedere all'apertura dei tappi dei contenitori stessi, è fatto inoltre **DIVIETO ASSOLUTO** l' utilizzo di bottiglie di vetro e di lattine di alluminio per il consumo di bevande
2. **E' VIETATA** la somministrazione e la vendita, anche da asporto, di bevande **SUPERALCOLICHE (gradazione sup. ai 21% di alcol)**
3. **E' VIETATO** a chiunque accedere nell'area della manifestazione con bottiglie di vetro e lattine di alluminio , anche se acquistate precedentemente all'esterno dell'area di cui trattasi, nonché introdurre con qualsiasi contenitore bevande di gradazione sup. ai 21°.
4. **I DIVIETI** di cui ai punti precedenti hanno efficacia nell' area interessata alla manifestazione di cui in premessa, durante tutto il periodo di svolgimento della stessa .

5. E' altresì VIETATO l' utilizzo di bombolette spray al peperoncino e utilizzo di petardi o botti di qualsiasi genere o comunque qualsiasi altro strumento atto a generare panico
6. E' fatto OBBLIGO agli esercenti o a chi somministra alimenti e bevande di utilizzare posate e piatti di plastica
7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 689 del C.P. e dell'art. 14 ter della L n° 125/2001
8. Si stabilisce che l'orario operativo dei divieti sia dalle ore 19,00 del 01.07.2019 alle ore 01,00 del 02.07.2019
9. E' FATTO OBBLIGO a tutte le attività interessate dall'evento denominato SOPORTAMBULA 2019 abilitate alla somministrazione di alimenti e bevande, e rientranti nel perimetro della manifestazione, di ESPORRE in modo ben visibile, un CARTELLO di avviso, recante l'informativa per l'utenza dei divieti ed obblighi di cui alla presente ordinanza.

AVVERTE

L'inosservanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D. L.vo 267/2000 (Testo unico enti locali) con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad €. 50,00

Sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 689 del C.P. e all'art. 14 ter della L n° 125/2001

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso al TAR della Toscana e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo;

DISPONE ALTRESÌ

Al Servizio di Polizia Municipale Associato "V.le Ovest" e alle Forze di Polizia di Stato, di procedere alle verifiche di rito per le proprie e rispettive competenze, di vigilare per l'ottemperanza della presente Ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del presente provvedimento, di applicare ai trasgressori, le sanzioni previste dalla Legge;

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed affissioni all'Albo pretorio on line.

IL SINDACO
Riccardo Franchi



Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi

Il Sottoscritto Dott. Claudio MINIATI Responsabile Area Associata di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Uzzano, lì

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Dott. Claudio MINIATI

